

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 296}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, MEUCCI, PRESUTTI, GASPARI, AIARDI,
QUARENghi VITTORIA**

Presentata l'11 agosto 1976

Disposizioni a favore del personale dirigente e docente delle scuole secondarie collocato a riposo anticipatamente in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge di delega del 30 luglio 1973, n. 477, ha modificato il limite di età per il collocamento a riposo del personale dirigente e docente delle scuole secondarie abbassandolo da 70 a 65 anni. Tale fatto, recepito dall'articolo 109 del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 417, ha avuto come conseguenza il simultaneo collocamento a riposo in data 1° ottobre 1975 di sei leve di docenti: quelli nati negli anni 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 e 1905 con la sola eccezione di quelli che non avevano raggiunto i 40 anni di servizio per i quali ultimi la predetta legge consentiva la permanenza in servizio fino al raggiungimento di tale limite.

Il fatto è risultato di grave pregiudizio per molti docenti, sia dal punto di vista morale sia da quello economico. Tutti contavano di avere ancora davanti a sé alcuni anni di servizio e quindi di maturare altri scatti di stipendio con ripercussione sul trattamento di quiescenza e sulla buonu-

scita; alcuni dovevano avere proprio in quella data la nomina a preside quali vincitori del concorso riservato agli idonei di precedenti concorsi (concorso che per cause a loro non imputabili venne espletato con notevole ritardo); altri attendevano il passaggio alla scuola secondaria superiore dalla scuola media o alla scuola media da quella elementare per effetto di graduatoria ad esaurimento. Tutti poi non potranno godere dei vantaggi che il riordinamento delle carriere e dei ruoli previsto dall'articolo 3 della legge n. 477 darà agli insegnanti in servizio al 1° gennaio 1976. Di tali benefici, o di parte di essi, godranno invece i colleghi che per essere entrati in ruolo in età più avanzata (il che non può essere considerato un merito) sono rimasti in servizio. Degli stessi benefici godranno altresì, e giustamente, i collocati e collocandi a riposo per effetto della legge del 24 maggio 1970, n. 336.

È palese l'ingiustizia che si è venuta a creare, spesso a danno dei migliori di-

rigenti e docenti entrati in ruolo in giovane età, ed appare doveroso un atto di riparazione nei confronti di chi si è visto, senza congruo preavviso, collocare a riposo ed ha visto eluse speranze di progressione in carriera, di promozioni o di miglioramenti economici. Ciò senza alterare lo spirito della legge che ha modificato il limite di età per il collocamento a riposo. Una proposta di legge, tempestivamente presen-

tata e che il ministro aveva mostrato di volere accettare in colloqui con organizzazioni sindacali, tendente a temperare gli effetti nocivi sopraindicati, non poté giungere ad approvazione in tempo utile.

Sottoponiamo perciò all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge che vuole rimediare agli inconvenienti segnalati almeno per quanto concerne i riflessi sul trattamento di quiescenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale direttivo e docente delle scuole secondarie collocato a riposo col 1° ottobre 1975 o che sarà collocato a riposo successivamente in applicazione dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con anticipazione rispetto al limite di età precedentemente fissato in anni 70, sono concessi agli effetti del trattamento di quiescenza e della buonauscita tanti scatti biennali, in aggiunta a quelli in godimento, quanti ne sarebbero maturati se il collocamento a riposo fosse avvenuto al 70° anno di età, salva la facoltà, per coloro che sono entrati in ruolo in forza di leggi che ne fissavano il collocamento a riposo al 70° anno di età, di rimanere in servizio siano a tale data.

ART. 2.

Al predetto personale si applicano, anche se in quiescenza, i benefici derivanti dal riordinamento dei ruoli e delle carriere previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, mediante riliquidazione della pensione e della buonuscita così come è previsto per i collocati a riposo in base alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 3.

Il personale di cui all'articolo 1 mantiene il diritto, a domanda, di essere nominato componente di commissioni esamiatrici di esami di maturità, di abilitazione o di concorsi fino al compimento del 70° anno di età.

ART. 4.

Il personale docente di cui all'articolo 1 che con il 1° ottobre 1975 avrebbe dovuto conseguire la nomina a preside quale vincitore del concorso riservato agli idonei di precedenti concorsi, o avrebbe dovuto ottenere con la stessa data la nomina in diverso ruolo per effetto di graduatorie ad esaurimento già approvate, ha diritto al trattamento di quiescenza ed all'indennità di buonuscita calcolati come se tali nomine avessero potuto essere accettate e le nuove funzioni essere esercitate.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con prelievo dai fondi di bilancio.